



COMUNE DI VERNATE

Cancelleria

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE

Il Municipio di Vernate, richiamati:

- l'art. 35 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- gli artt. 20 e 24 cpv 4 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli artt. 12 e 20 del Regolamento di applicazione sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- la risoluzione municipale no. 123 del 14 maggio 2019.

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2 Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura il municipio percepisce le seguenti tasse:

Per ogni domanda di cittadino straniero o confederato:

- | | |
|---|-----------|
| • pratica di naturalizzazione ordinaria dei confederati | Fr. 450.- |
| • pratica di naturalizzazione agevolata dei confederati | Fr. 300.- |
| • pratica di naturalizzazione agevolata degli stranieri | Fr. 400.- |
| • pratica di naturalizzazione ordinaria degli stranieri | Fr. 650.- |

In caso di domanda di naturalizzazione congiunta, la tassa applicata al coniuge è ridotta del 20%.

I figli minorenni inseriti nella domanda di un genitore non sono soggetti a tassa.

La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora la verifica e la decisione sulla domanda dovessero comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

Art. 3 Riscossione

La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del Messaggio municipale al Consiglio Comunale.



Art. 4 Ammontare delle tasse in caso di ritiro, decadimento o annullamento della domanda

In caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale, in caso di decadimento della domanda secondo art. 17 (RLCCit del 13 dicembre 2017) o art. 33 cpv. 3 (LCit del 20 giugno 2014) o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

- pratica agevolata prima del preavviso municipale Fr. 200.-
- pratica ordinaria dopo il preavviso municipale Fr. 400.-
- pratica ordinaria dopo il rapporto commissionale Fr. 650.-

Art. 5 Entrata in vigore

Trascorso il termine di ricorso la presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2019.


Art. 6 Disposizioni finali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 20 maggio al 4 giugno 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Il Segretario

G. Cossi

M. Dotta

RM no. 123 del 14 maggio 2019